

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-863 del 21/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ SOCIETÀ AGRICOLA MALAVASI SS DI MALAVASI MARCO E MARCHETTI MASSIMO CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FERRARA, VIA FRESCOBALDI N. 22, ED IMPIANTO IN COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, VIA CANAL BIANCO N. 22. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVAGGIO, TAGLIO E CONFEZIONAMENTO COCOMERE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-914 del 21/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 1189/2017/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società SOCIETA AGRICOLA MALAVASI SS DI MALAVASI MARCO E MARCHETTI MASSIMO con sede legale in COMUNE DI FERRARA, VIA FRESCOBALDI N. 22, ed impianto in COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, VIA CANAL BIANCO N. 22. Pratica del SUAP del Comune di Vigarano Mainarda prot. n. 17669 del 28/12/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di LAVAGGIO, TAGLIO E CONFEZIONAMENTO COCOMERE.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Vigarano Mainarda in data 27/12/2016, e regolarizzata in data 29/12/2016, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 30/12/2016 con il n. 13958, dalla Società AGRICOLA MALAVASI SS DI MALAVASI MARCO E MARCHETTI MASSIMO, nella persona di MASSIMO MARCHETTI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in COMUNE DI FERRARA, VIA FRESCOBALDI N. 22, ed impianto in COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, VIA CANAL BIANCO N. 22, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività di LAVAGGIO, TAGLIO E CONFEZIONAMENTO COCOMERE;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- vista la certificazione della società HERA S.p.A., espressa con nota prot. n. 124844 del 21.11.2016, nella quale si comunica che l'immobile sito in via Canal Bianco n. 22 a Vigarano M. è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura;
- vista la relazione tecnica prodotta da ARPAE Ferrara Servizi Territoriali, in merito alla matrice scarichi, con cui non evidenzia elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'autorizzazione per lo scarico di acque assimilate alle domestiche nel corpo idrico superficiale Canal Bianco, con prescrizioni;
- vista la nota del SUAP del Comune di Vigarano M., in data 09/02/2017 di prot. n. 1997, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara in data 13/02/2017 con il n. 1450, di trasmissione dei seguenti pareri:
 - parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con nota del 19/01/2017 di prot. n. 950, per quanto di competenza, al rilascio dell'AUA,
 - nulla osta dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vigarano M., nota del 06/02/2017 di prot. n. 1712, per lo scarico in acque superficiali di acque reflue;
 - presa d'atto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vigarano M., nota in data 19/01/2017 di prot. n. 17819, in merito alla dichiarazione della ditta di essere conforme alla normativa vigente relativa alla zonizzazione acustica comunale;
 - relazione tecnica di ARPAE Ferrara - Servizi Territoriali, in merito allo scarico in acque superficiali di acque reflue assimilate alle domestiche;

- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Vigarano Mainarda alla Società AGRICOLA MALAVASI SS DI MALAVASI MARCO E MARCHETTI MASSIMO, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in COMUNE DI FERRARA, VIA FRESCOBALDI N. 22, ed impianto in COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, VIA CANAL BIANCO N. 22 codice fiscale n. 01891720383 per l'esercizio dell'attività di LAVAGGIO, TAGLIO E CONFEZIONAMENTO COCOMERE.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue civili e assimilate alle domestiche nel Canal Bianco è quello indicato come **S1** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
2. L'impianto e la rete fognaria devono essere realizzati come rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
3. Il pozzetto di ispezione, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1", deve essere predisposto anche per il campionamento del refluo, con adeguate dimensioni (50X50 o 60X60 cm.) munito di coperchio con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui, e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta.
4. La ditta dovrà procedere periodicamente a operazioni di lavaggio dei filtri e della fossa Imhoff al fine di garantirne la corretta funzionalità.
5. In caso di danno o rottura ai manufatti relativi all'impianto di scarico, si fa obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed all'ARPAE di Ferrara.
6. il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di

estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003.

7. Le opere dovranno essere eseguite, sia per tecniche costruttive che per materiali impiegati, in modo da evitare emanazioni maleodoranti.
8. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive, in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.
9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.
10. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Ai sensi dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.-m.i. gli uffici ed organi competenti, potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico e/o di spandimento dei liquami in qualsiasi momento; l'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato secondo la normativa vigente.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Vigarano M. una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Vigarano M..

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Vigarano M., che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.